

Q. debito per prot. polit.  
Int. P. 9.03 n° 2811/09  
OH

77 Vol.  
2048  
377 ep.



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 11885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2011 e vertente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier, n. 39, presso lo studio dell'Avv. F. Precenzano, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria o in via ulteriormente subordinata dell'asilo costituzionale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del 15.6.2009 (notificato il 24.8.2009) con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, esponendo di provenire dalla Nigeria, di essere di religione cristiano-battista, di essere ricercato dalle autorità con l'accusa di aver partecipato agli scontri tra musulmani e cristiani nella città di Jos del novembre 2008 e di aver provocato il decesso dell'Imam della città in occasione degli stessi, di essere infine immediatamente fuggito dal proprio paese per il timore di una condanna a morte per l'accaduto.

Ha quindi concluso chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria o alla protezione umanitaria o al diritto di asilo costituzionale.

L'amministrazione resistente è rimasta contumace.

Nel merito, la cittadinanza nigeriana del ricorrente risulta parzialmente dimostrata dalla documentazione prodotta, in particolare dalla circostanza della qualità di persona ricercata dal comando

D. Colla

di polizia del Plateau State per l'omicidio del Chief Imam, oltre che dalla provenienza della busta contenente la documentazione prodotta agli atti.

Ciò premesso, la domanda principale di protezione sussidiaria merita di essere accolta.

Devono infatti ritenersi provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di parte ricorrente, essendo state confermate in sede di audizione (senza difformità o discordanze con quanto già riferito innanzi alla Commissione Territoriale), oltre che dalla documentazione prodotta all'udienza del 23.2.2010.


In particolare, hanno trovato riscontro anche fotografico le circostanze dello svolgimento di attività lavorativa presso officina meccanica (è in atti anche tessera identificativa quale direttore dell'officina stessa) dalla distruzione della quale sarebbe scaturita la ritorsione del ricorrente nei confronti dei musulmani (tra cui l'Imam rimasto ferito a morte), mentre la circostanza delle ricerche della polizia risulta altresì confermata dall'articolo di giornale del 27.10.2008, tratto da testata nazionale (The Nigerian Observer).

La circostanza degli scontri tra cristiani e musulmani nel Plateau State, oltre ad essere fatto notorio, è oggetto della relazione aggiornata del MAE pervenuta all'ufficio, scontri in essere peraltro non solo all'epoca della fuga del ricorrente dalla Nigeria (all'epoca causati dal riferito ritardo nella proclamazione dei vincitori delle elezioni locali tenutesi nel novembre del 2008; cfr., articolo tratto dal sito internet de La Repubblica datato 29.11.2008 ed allegato al fascicolo di parte), ma anche allo stato attuale, essendo recentemente apparsa notizia su tutte le cronache internazionali (si veda ad esempio articolo tratto da La Repubblica del 29.12.2010 allegato alle note conclusive intitolato "Nigeria, a Natale un bagno di sangue: 86 i morti degli scontri musulmani-cristiani").

In proposito, l'informativa del MAE riferisce che "nel paese sono endemici conflitti etnico-religiosi" e che "recenti scontri interetnici sono però stati caratterizzati anche da differenze religiose"; nonostante inoltre la Costituzione federale nigeriana del 1999 preveda la libertà di religione, "tuttavia nelle aree a predominante presenza di una confessione possono manifestarsi fenomeni di pressione o intolleranza nei confronti delle minoranze che, combinati ad altre situazioni di tensione dovute a ragioni etniche o di ripartizione delle risorse, determinano scontri".

Sussiste pertanto il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 286/2007).

Ebbene, le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga il ricorrente possono attualmente configurare, nel descritto contesto socio-religioso, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, come richiesto in via principale.



È infatti condivisibile e ragionevole, in considerazione del perdurare degli scontri tra cristiani e musulmani, nonché in presenza delle menzionate ricerche della polizia per i fatti descritti in ricorso, il timore di danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ipotesi che costituiscono il tassativo presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

In particolare, è notorio, oltre che risultante dai numerosi rapporti di Amnesty International (cfr., ad esempio rapporto del febbraio 2009, in atti), che in Nigeria è applicata la pena di morte, che la polizia spesso utilizza lo strumento della tortura per ottenere confessioni e che le carceri si trovino in pessime condizioni igienico-sanitarie, anche con trattamenti inumani o degradanti.

Nell'ambito di tale contesto è dunque evidente il pericolo in cui il ricorrente incorrerebbe in relazione alla propria incolumità fisica ed alla sua stessa vita in caso di rientro in Nigeria, onde deve necessariamente ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore della richiesta protezione sussidiaria.

Nonostante l'esito vittorioso della lite, le spese processuali devono essere ritenute irripetibili dal ricorrente, per essere lo stesso ammesso al patrocinio gratuito dello stato e la convenuta contumace all'amministrazione dello stato.

P.Q.M.



Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) riconosce a [redacted] lo status della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007;
- 2) spese processuali irripetibili.

Roma, 8.2.2011.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla



TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO DEL CANCELLIERE

2 FEB 2011

Per copia conforme  
Roma, li 02 MAR. 2011



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1  
Troianelli Filippo

IL CANCELLIERE C2  
Dr.ssa Cecilia Troianelli

